

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI

Oggetto: L.R. n. 28 del 23/07/96 - Art. 2 - "Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio" per prestazioni integrative a quelle sanitarie - Cure termali - Anno 2022 - Adeguamento biennale del contributo agli indici ISTAT del costo della vita.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D. Lgs n.118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli schemi di bilancio;

VISTO l'articolo 15, comma 2, della L.R. 30 luglio 2021, n. 18;

VISTO l'articolo 14 della L.R. 30 luglio 2021, n. 18;

VISTA la L.R. n. 38 del 31.12.2021 concernente "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022/2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)";

VISTA la L.R. n. 39 del 31.12.2021 concernente "Bilancio di previsione 2022/2024";

DECRETA

- di prendere atto che l'incremento medio annuo del costo della vita secondo l'indice FOI dell'ISTAT con riferimento agli anni 2020 e 2021 è pari al 4%
- che ai sensi dell'art. 2 - comma 1 - lettera a) della L.R. 28/96, il contributo in oggetto, adeguato all'incremento medio annuo del costo della vita secondo l'indice FOI dell'ISTAT, erogabile da parte delle Aree Vaste dell'ASUR Marche, sia pari ad euro 54,40 pro-capite giornalieri;
- di disporre l'applicazione per analogia, alle medesime categorie, della tariffa di cui sopra quale contributo giornaliero pro-capite per la fruizione delle cure climatiche, i cui oneri sono rimasti a carico del Fondo sanitario nazionale;
- di pubblicare per estremi il presente decreto sul BUR della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003 art. 4, comma 3 lett. c.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione.



Si attesta, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

Il Dirigente
(Dott. Marco Nocchi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.28 dicembre 2000, n.445, del D. Lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge 23 dicembre 1978, n.833 - art. 57 – Istituzione del Servizio Sanitario nazionale;
- L.R. 23 luglio 1996, n. 28 – Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio;
- D.G.R. n. 555 del 12/03/2002 – L.R. 28/96 art.2 – provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio – adeguamento contributi ai parametri ISTAT del costo della vita;
- D.G.R. n.1468 del 02/08/2002 – L.R. 28/96 art.2 – Modifiche alla DGR n. 555/2002 – “Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio” Adeguamento contributi ai parametri ISTAT del costo della vita;
- D.G.R. n. 256 del 13/03/2006 - L.R. 28/96 art. 2 “Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio” - Adeguamento contributi ai parametri ISTAT del costo della vita;
- Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche;
- D.G.R. n. 509 del 02.05.2022 “Art. 21 L.R. n. 18/2021 - Istituzione delle posizioni non dirigenziali nell’ambito della segreteria Generale e dei dipartimenti della Giunta Regionale”.

Motivazione :

L'art.57 della istitutiva del S.S.N. stabilisce, in materia di unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie, che sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti a favore degli invalidi di guerra e per cause di servizio.

Le cure termali e climatiche rientrano nella suddetta categoria ai sensi del DPCM 29/11/2001 concernente “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, pertanto sono state mantenute a carico del S.S.N., mentre le provvidenze economiche per il soggiorno connesso al godimento delle cure termali e quelle per la manutenzione delle protesi, in quanto escluse dai LEA, costituiscono oneri che non possono far carico sul S.S.N.

La Regione Marche, in considerazione del fatto che le suddette provvidenze erano state riconosciute dai precedenti regolamenti degli enti di provenienza a favore delle categorie in questione quali prestazioni risarcitorie a compenso delle menomazioni subite, con la L.R. n. 28/96 (art. 1) ha inteso



garantire agli invalidi di guerra e per servizio il mantenimento delle anzidette prestazioni integrative a quelle sanitarie, già previste alla data dell'entrata in vigore della legge 833/78, assumendo il relativo onere a carico del proprio Fondo ordinario.

La medesima legge all'art. 2 comma 1 punto a) ha stabilito che i contributi di cui all'art.1 fossero determinati in € 45,00 pro-capite giornaliere, da aggiornarsi a scadenza biennale secondo gli indici ISTAT di incremento del costo della vita.

Con D.G.R. n. 1468 del 02/08/2002 la Giunta Regionale ha, tra l'altro, disposto che i successivi aggiornamenti della misura della provvidenza economica di cui trattasi dovessero avvenire con decreto del Dirigente dell'allora Servizio Salute ed ha stabilito di applicare ai fini dell'adeguamento del contributo anzidetto l'incremento annuo del costo della vita secondo i dati ISTAT quale criterio interpretativo dell'art. 2 comma 1 punto a) della L.R. 28/96 in quanto ritenuto più favorevole alle categorie interessate dal provvedimento rispetto all'incremento medio biennale (criterio stabilito in precedenza con D.G.R. n. 555 del 12/03/2002).

La Giunta Regionale con D.G.R. n. 256 del 13/03/2006 ha ribadito la disposizione di provvedere ai successivi aggiornamenti della misura della provvidenza economica di cui trattasi con decreto del Dirigente dell'allora Servizio Salute.

Con legge regionale n. 25 del 29/7/2008 l'importo pro-capite giornaliero è stato fissato in euro 45,00 da aggiornarsi a scadenza biennale secondo gli indici ISTAT di incremento del costo della vita.

Come previsto dalla vigente normativa si è provveduto ad adeguare nel tempo il valore delle provvidenze economiche inerenti le prestazioni integrative a quelle sanitarie connesse alla fruizione delle cure termali secondo gli indici ISTAT di incremento del costo della vita con decreti del dirigente del servizio, disponendone l'applicazione per analogia anche alle cure climatiche; da ultimo con Decreto n.15/MOB del 24/05/2018 è stata stabilita la misura di 54,40 euro pro-capite-giornalieri.

A partire dal corrente anno l'adeguamento della misura del contributo inerente le suddette provvidenze economiche, calcolato sulla base dell'incremento medio annuale del costo della vita degli anni 2018 e 2019 applicato alla somma di € 51,38 (precedentemente determinata con D.D.P.F. n. 10/MOB del 21/02/2020) è **determinato in euro 54,40**, come risulta dalla certificazione dell'ISTAT prot. n. 9021 del 15/09/2022, ricevuta con Nota del 15/09/2022 Prot. arrivo 1142890/AUA del 15/09/2022.

Si ritiene altresì opportuno, come stabilito dagli atti inerenti l'adeguamento dei contributi ai parametri ISTAT succedutisi nel tempo a partire dalla D.G.R. n. 555 del 12/03/2002 e da ultimo il D.D.P.F. 10/MOB del 21/02/2020, applicare per analogia alle medesime categorie la tariffa di cui sopra quale contributo giornaliero pro-capite per la fruizione delle cure climatiche, i cui oneri rimangono a carico del Fondo Sanitario Nazionale.

Per quanto sopra

SI PROPONE

- di prendere atto che l'incremento medio annuo del costo della vita secondo l'indice FOI dell'ISTAT con riferimento agli anni 2020 e 2021 è pari al 4%
- che ai sensi dell'art. 2 - comma 1 - lettera a) della L.R. 28/96, il contributo in oggetto, adeguato all'incremento medio annuo del costo della vita secondo l'indice FOI dell'ISTAT,



erogabile da parte delle Aree Vaste dell'ASUR Marche, sia pari ad euro 54,40 pro-capite giornalieri;

- di disporre l'applicazione per analogia, alle medesime categorie, della tariffa di cui sopra quale contributo giornaliero pro-capite per la fruizione delle cure climatiche, i cui oneri sono rimasti a carico del Fondo sanitario nazionale;
- di pubblicare per estremi il presente decreto sul BUR della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003 art. 4, comma 3 lett. c.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014;

Il responsabile del procedimento
(Dott. Michele Cannito)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.28 dicembre 2000, n.445, del D. Lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

ALLEGATI
(NO)

